

*DECRETO DEL MINISTERO LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE*  
*24 APRILE 2007*

*CRITERI E MODALITÀ RELATIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA*  
*COMPENSAZIONE TERRITORIALE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 8, DELLA*  
*LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68*

*(PUBBLICATO SULLA G.U. 11/05/2007, N. 108)*

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recane "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 5, comma 8, che prevede per i datori di lavoro privati la possibilità di essere autorizzati ad assumere in unità produttive un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per le sedi ed unità produttive situate in ambiti provinciali pluriregionali;

Vista la nota ministeriale n. 1630/M76 dell'11 ottobre 2001, con la quale, é stato ritenuto inammissibile il ricorso contestuale della società, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, all'istituto della compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/1999 e all'istituto dell'esonero parziale di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 68/1999;

Ritenuto di dover contemperare l'esigenza occupazionale locale dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con quelle organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente;

Ritenuto, altresì, necessario, assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento tra Società con analoghi problemi organizzativi, le cui unità produttive provinciali sono situate in aree geografiche omogenee; Ritenuto pertanto di individuare criteri uniformi per la concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale; Considerato che le aree geografiche omogenee, sono individuate in due gruppi e specificatamente il Centronord ricomprendente le regioni Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e il Centro-sud ed isole ricomprendente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna;

*Provincia del Medio Campidano*

*Decreto Ministero Lavoro e Previdenza Sociale del 24/04/2007*

**Decreta:**

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda, tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla Società istante, relativo agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, ancora non assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale, distinti tra art. 1 ed art. 18 della citata legge n. 68, nonché delle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, operata sulla base dei seguenti criteri e modalità:
  - a) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, é concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
  - b) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, é concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole;
  - c) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, é concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei

- dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unità, non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso;
- d) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, é concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati;
- e) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, é concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
- f) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, **non é concessa** quando, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-nord;
- g) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, **non é concessa** quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, citata in premessa, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero é titolare del

relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2007

Il Ministro: *Damiano*